

ACCORDO SULLA COMMISSIONE PARITETICA DI FIDUCIA (CPF CONSULENZA DIABETOLOGICA – H+)

tra

H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)

e

**santésuisse – Gli assicuratori malattia svizzeri
gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione infortuni, rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),
l'Assicurazione per l'invalidità (AI), rappresentata dall'
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)**
(detti in seguito assicuratori)

Visto l'articolo 7 della Convenzione tariffaria H+-santésuisse/CTM/UFAS/UFAM del 1° ottobre 2002 disciplinante la remunerazione delle prestazioni ambulatorie in materia di consulenza diabetologica negli ospedali, si conviene quanto segue:

Art. 1 Premessa

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2001 disciplinante la remunerazione delle prestazioni ambulatorie in materia di consulenza diabetologica negli ospedali, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i cantoni.

Art. 2 Compiti

¹La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria menzionata nell'articolo 1.

²La CPF tratta le richieste relative all'interpretazione della tariffa e alle nuove tariffazioni. Inoltre è incaricata di valutare le misure e i metodi nella consulenza diabetologica.

³Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto dei principi di efficacia, economicità e adeguatezza.

⁴Alla CPF compete di stabilire i contributi dei non membri e la loro utilizzazione.

⁵La CPF coordina la sua attività con la CPF che è stata convenuta tra gli assicuratori e l'Associazione svizzera per diabete.

Art. 3 Competenze

¹Per i mandati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 la Commissione non ha alcun potere di decisione.

²Sulle sue proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

Art. 4 Organizzazione della CPF

¹La CPF è composta di:

- a tre rappresentanti di H+,
- b tre rappresentanti di santésuisse,
- c tre rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM.

²I rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono santésuisse.

³I rappresentanti di santésuisse non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono la CTM, l'AI e l'AM.

⁴Per le altre decisioni, la CPF stabilisce la procedura.

⁵Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

⁶La presidenza è assunta da H+.

⁷La segreteria della CPF è gestita da H+.

⁸La CPF può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

⁹Le domande destinate alla CPF sono da indirizzare ad H+, Segreteria della CPF consulenza diabetologica, Lorrainestrasse 4A, casella postale 302, 3000 Berna 11.

Art. 5 Ricorso a esperti

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

Art. 6 Procedura

¹Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere le conclusioni, la motivazione e i documenti necessari per il giudizio del caso.

²La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

³Le sedute della CPF vengono verbalizzate.

⁴La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

⁵Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale.

⁶Con riserva del capoverso 5, una proposta di conciliazione può essere contestata nel termine di 30 giorni.

⁷La pubblicazione delle proposte di conciliazione fatte dalla CPF spetta alle parti contraenti.

Art. 7 Finanziamento

¹Le parti contraenti provvedono a indennizzare i propri rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti.

²La procedura è gratuita per il richiedente. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 3.

³Alle parti che agiscono per temerarietà può essere addebitata la totalità o una parte dei costi.

Art. 8 Entrata in vigore / disdetta

¹Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 2002.

²La procedura di disdetta è regolata secondo l'articolo 8 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2002, menzionata nell'articolo 1.

Berna, Soletta, Lucerna, 25 settembre 2002

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente: La direttrice:

P. Saladin U. Grob

santésuisse

Il presidente: Il direttore:

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:

Ch. Brändli M.-A. Giger

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità
La vicedirettrice:

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:

B. Breitenmoser

K. Stampfli